



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2020, il giorno 10, del mese di Luglio alle ore 15:10, secondo quanto previsto dal Decreto Presidenziale nr. 21/6508 del 16 marzo 2020, la Vice Presidente CRISTINA NICOLETTI, con la partecipazione del Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 15463/2020 DECRETO N. 69

**COMUNE DI FORLÌ' - NUOVO PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE 2016-2026)
ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 26/06/2018: -FORMULAZIONE RISERVE
E/O OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 4,
COMMA 4, DELLA L.R. N. 24 DEL 21/12/2017 E SS.MM.II., ALL'ART. 7 L.R. 17/1991 E
SS.MM.II ED ALL'ART. 34, DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -ESPRESSIONE IN MERITO
ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
L.R. 20/2000 E SS.MM.II.**

LA VICE PRESIDENTE

Richiamato il comma 66 dell'articolo 1 della Legge 56/2014 il quale tra l'altro recita: “.... *Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito ...*”

Dato atto dell'assenza del Presidente;

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la documentazione inerente il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE 2016-2026), adottato con delibera del C.C. n. 41 del 26/06/2018, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii. secondo le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione, per l'espressione dei pareri di competenza, in data 07/09/2018 ed assunta al prot. n. 22997, di questa Amministrazione;

Premesso che il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 21 del 10/02/2009, ha approvato la Variante generale al P.A.E. in adeguamento al P.I.A.E. approvato dalla Provincia di Forlì – Cesena con delibera C.P. n. 12509/22 del 19/02/2004;

Rilevato che:

- il Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato, con propria deliberazione n. 112576/109 del 19 dicembre 2014, la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.);
- ai sensi dell'art. 14 delle Norme della suddetta Variante al P.I.A.E., i Comuni dotati di PAE vigente devono provvedere ad adeguarlo entro due anni dall'entrata in vigore del Piano Provinciale;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii., il PAE:

- è redatto sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E. ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi;
 - costituisce variante specifica agli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - individua le aree ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. da destinare ad attività estrattive, le quantità estraibili, e la localizzazione degli impianti connessi;
 - individua le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
 - individua le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate nonché le modalità di gestione;
 - individua le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
- in base a quanto previsto dall'art. 9 delle Norme del P.I.A.E. il PAE inoltre contiene:
- la definizione per ciascun ambito degli indici di riferimento per la presentazione dei Piani di Coltivazione: unità minime di intervento (U.M.I.), profondità di massimo scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto dall'eventuale falda, e tutto quanto non specificato nell'art. 7 della L.R. 17/1991 e ss.mm.ii.;
 - gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi riportati nella “Carta dei temi Sito specifici” in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 33 delle NTA del P.I.A.E.;
 - l'indicazione delle aree da sottoporre a Valutazione d'Incidenza ai sensi della L.R. 7/04;
 - la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio;
 - l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio ambientale individuati nelle singole schede dell'elaborato “Schede delle Aree zonizzate”. Per ogni indicatore ambientale di

attuazione del Piano vengono esplicitati i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere;

Dato atto che il nuovo Piano delle Attività Estrattive (PAE 2016-2026) in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- *Relazione generale* (allegato A);
- *Relazioni tematiche* (allegato B);
- *Studi di incidenza* (allegati C1 e C2);
- *Norme Tecniche di Attuazione con schema di convenzione* (allegato D);
- *Schede ambiti e poli estrattivi* (allegato E);
- *Tav. 1 Carta geologica* (allegato F);
- *Tav. 2 Carta delle zone incompatibili* (allegato G);
- *Tav. 3 Carta storica delle cave* (allegato H);
- *Tav. 4 Ambiti e poli estrattivi* (allegato I);
- *Tav. 5a – POC vigente* (allegato L);
- *Tav. 5b – RUE vigente* (allegato L);
- *Rapporto ambientale VAS – Val.S.A.T.* (allegato M);
- *Sintesi non tecnica della VAS – Val.S.A.T.* (allegato N);
- *POC – stralcio NTA art. 126* (allegato O);
- *PSC-POC-RUE – stralcio scala 1:5000 tav. VA-33 per riduzione fascia di rispetto cimiteriale in località Ladino* (allegato P);

Dato atto inoltre che:

- gli elaborati costituenti la variante al Piano sono stati depositati presso il Comune di Forlì a decorrere dal 22/08/2018 per sessanta giorni consecutivi, consentendo in tale termine la presentazione di osservazioni al Piano da parte di tutti i cittadini;
- la Provincia, con lettera prot. prov.le n. 25504 del 03/10/2018, ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Forlì una richiesta di integrazioni alla documentazione di Piano, al fine della compiuta espressione dei pareri di competenza;

Verificato che in seguito alla richiesta di integrazioni, sono pervenute a questa Amministrazione provinciale le seguenti comunicazioni:

- Dott.ssa Caterina Ceccarelli, Sig. Bendi Maria Luisa nota assunta al prot. prov.le n. 26736 del 15/10/2018 avente ad oggetto “*Osservazione al PAE di Forlì (Piano delle Attività Estrattive Adottato il 26/06/2018 delibera CC n. 41)*”;
- Comune di Forlì - nota assunta al prot. prov.le n. 29570 del 12/11/2018 avente ad oggetto “*Piano delle Attività Estrattive (PAE) – Richiesta pareri in ordine agli Aspetti Ambientali*”;
- Comune di Forlì - nota assunta al prot. prov.le n. 30048 del 15/11/2018 avente ad oggetto “*Piano delle Attività Estrattive (PAE) Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 giugno 2018 – Attestazione ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett.b) LR 24 marzo 2000 n. 20 inerente a valutazione ambientale strategica e trasmissione osservazioni pervenute nei termini del deposito*”;
- Regione Emilia Romagna – Servizio Area Romagna - nota assunta al prot. prov.le n. 33658 del 20/12/2018 avente ad oggetto “*L.R. n. 17/1991 Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Forlì – Parere in ordine agli aspetti Ambientali dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*”;
- Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna – ARPAE - nota assunta al prot. prov.le n. 336 del 07/01/2019 avente ad oggetto “*PAE di cui alla DCC 41/018. Parere LR 19/82 e sulla Val.S.A.T.*”;
- Regione Emilia Romagna – Servizio Area Protette Foreste e Sviluppo della Montagna - nota assunta al prot. prov.le n. 20169 del 24/07/2019 avente ad oggetto “*Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Forlì. Precisazioni a parere di competenza*”.

Dato atto inoltre che:

- in data 14/04/2020 il Comune di Forlì, con nota acquisita al prot. prov. 8265/2020 di pari data, ha

completato l'invio delle integrazioni richieste ;

CONSTATATO CHE

1 - Progetto di Piano

Il nuovo Piano delle Attività Estrattive di Forlì, redatto sostanzialmente sulla base delle previsioni contenute nel P.I.A.E. vigente, individua per ogni previsione estrattiva un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo decennale di validità del piano stesso, compatibilmente a quanto già definito dal sovraordinato piano provinciale.

Nella tabella di seguito riportata sono individuate per ogni Polo le potenzialità estrattive individuate dalla variante in esame, confrontate con le previsioni del P.I.A.E.:

Denominazione PAE	Tipologia di inerti	Quantitativi estraibili	note
Polo "San Leonardo"	argille per laterizi	500000	conferma precedente PAE
Ambito "Castiglione"	sabbie	150000	riduzione sostanziale precedente PAE
Polo "Vecchiavanzo"	sabbie e ghiaie	1500000	conferma precedente PAE
Polo "Ladino"	sabbie e ghiaie	240000	ampliamento precedente PAE
Ambito "Villa Rovere"	sabbie e ghiaie	66089	conferma precedente PAE e attività in corso: al 31/12/2017, su 120.000 mc. già estratti 53.911 mc.
Cava A2 "Magliano"	sabbie e ghiaie	12025	residuo sistemazione finale cava A2 PAE 1986-1996

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, il Comune di Forlì propone:

- la riduzione del Polo di Castiglione alla tipologia di Ambito, e quindi alla sostanziale riduzione di superficie e di volumi estrattivi, prevedendo una migliore sistemazione morfologica di un'area residua di una passata attività,
- promozione dell'avvio del polo di Vecchiavanzo eliminando alcuni elementi ostativi quali la viabilità di servizio;
- attribuzione di un limite temporale di 5 anni, a decorrere dalla data di approvazione del PAE, per la richiesta di procedura di VIA del Polo o dell'Ambito estrattivo. Dopo il quinquennio la scelta decade e con specifica variante l'area sarà stralciata dal PAE e ricondotta alla precedente destinazione urbanistica;
- eliminazione di inerti rientranti nella nuova legislazione nazionale specifica di terre e rocce di scavo;

Per ogni Polo ed Ambito il Comune di Forlì ha predisposto un fascicolo monografico, contenente in particolare:

- una scheda inerente l'inquadramento territoriale e urbanistico, i lineamenti geologico-minerari, le note sull'idrologia e sull'idrogeologia dell'area, sulle condizioni di stabilità geomorfologica, sull'utilizzo del suolo, sugli impatti ambientali connessi alla presenza della cava, sugli interventi di mitigazione possibili e sulle ipotesi di recupero dell'area a coltivazione ultimata;
- inquadramento su base cartografica;
- inquadramento su base ortofoto;

Ambito "Villa Rovere":

- il giacimento è costituito da materiali di deposito fluviale del Fiume Montone;
- destinato a cassa di espansione previa escavazione di sabbie e ghiaie con un quantitativo massimo di materiale estraibile pari a 120.000 mc.;

Polo "Castiglione":

- area collinare prevalentemente costituita da sedimenti sabbiosi giallastri a granulometria assortita con frequenti ciottoli sparsi;
- destinato ad escavazione di sabbie per un quantitativo massimo pari a 150.000 mc. Utilizzato per rilevati di tipo stradale.;

Polo “Ladino”:

- il giacimento interessa i depositi sedimentari di fondovalle del Fiume Montone
- destinato ad escavazione di sabbie e ghiaie per un quantitativo massimo pari a 240.000 mc.;

Polo “San Leonardo”:

- area pianeggiante interessata in passato dall'estrazione di argille per la realizzazione di laterizi ed i particolare di mattoni che vengono realizzati nell'adiacente fornace;
- destinato ad escavazione di argille per un quantitativo massimo pari a 500.000 mc.;

Polo “Vecchiazzano”:

- il giacimento è costituito da materiali di deposito fluviale del Rabbi;
- destinato ad escavazione di sabbie e ghiaie per un quantitativo massimo pari a 1.500.000 mc.;

Polo “Magliano”:-

- residuo di sabbie e ghiaie per un quantitativo massimo pari a 12.025 mc.;

2 - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - Val.S.A.T.

La Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale - Val.S.A.T. sostituisce, perché ne ricomprende tutti i contenuti, lo studio di bilancio ambientale previsto dal comma 7 dell'art. 6 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii..

La Relazione a corredo della variante al Piano delle Attività Estrattive analizza l'influenza dell'attività estrattiva sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, paesaggio), prendendo in esame i probabili impatti connessi all'attività estrattiva, gli interventi di mitigazione possibili e l'accettabilità degli impatti residui sulle matrici considerate. In particolare le valutazioni sugli impatti e sui possibili interventi di mitigazione vengono svolti separatamente per ogni singola area zonizzata.

POLO CASTIGLIONE

Il Polo Castiglione, sito costituito da sabbie di monte, con il P.I.A.E. 2014-2024, quindi con il conseguente PAE 2016-2026, subisce un netto ridimensionamento (da 450.000 a 150.000 mc), richiesto dalla proprietà per la minore richiesta del mercato del materiale che il sito fornisce, rispetto al quale vengono preferiti gli inerti riciclati più vantaggiosi dal punto di vista merceologico ed economico. I ridotti volumi estraibili determinano effetti ambientali moderatamente negativi, ma comunque accettabili.

Nelle operazioni di prelievo, i materiali verranno asportati nella parte alta del rilievo, con conseguente diminuzione dell'angolo di scarpata e rimodellamento del pendio, secondo un piano di recupero che preveda la formazione di un versante raccordato in modo armonico con il paesaggio circostante e la riprofilatura delle superfici risultato di precedenti attività estrattive, tale da consentire la coltivazione dei terreni.

Dal punto di vista dell'analisi ambientale, alla luce anche delle prescrizioni previste e prevedibili si valuta quanto segue:

- non è presente alcuna falda in zona, ma soltanto sporadiche sorgenti legate per lo più al deflusso sotterraneo delle acque presenti nel sito, pertanto risulta improbabile il rischio di contaminazione delle falde, anche per le prescrizioni previste nel documento di Val.S.A.T..
- il sito risulta relativamente distante da aree abitate, per cui l'eventuale installazione di impianti necessari alla attività di estrazione, non dovrebbe generare effetti rilevanti per quanto riguarda l'emissione di polveri e rumore;
- la visibilità è minima, quindi risultano trascurabili gli impatti visivi.

POLO LADINO

Polo destinato all'estrazione di sabbie e ghiaie per 240.000 mc, pianificato sin dal PAE 1996- 2006, in passato è stato escavato in larga parte. I siti di estrazione sono costituiti dai relitti del precedente

perimetro del polo estrattivo prospiciente la via del Partigiano (U.M.I. A) e da un nuovo ampliamento disposto dal P.I.A.E. (U.M.I. B).

L'escavazione avverrà per fasce parallele, con successiva sistemazione a fini agricoli dei settori già escavati. L'abbassamento del piano campagna dovrà avvenire parallelamente alla morfologia originaria e gli scavi dovranno mantenersi ad almeno 1 m sopra il livello della falda freatica rilevata nel periodo di massimo ravvenamento.

Il recupero sarà agricolo, integrandosi completamente in modo armonico con l'ambiente ed il paesaggio circostante.

E' previsto la realizzazione di attrezzature per attività ricreative, con tratti di ciclabile o opere funzionali al limitrofo percorso ciclo-pedonale del Parco Territoriale del fiume Montone.

La scarsa qualità delle acque di falda, ed il tipo di interventi previsti determinano un rischio di interferenza con la falda poco rilevante.

In considerazione della distanza da centri abitati e recettori sensibili, le attività di cava e l'installazione degli impianti di lavorazione previsti, le problematiche connesse alle emissioni in atmosfera, al rumore e alle vibrazioni saranno modeste.

POLO SAN LEONARDO

Polo finalizzato alla fornitura di argilla per la contigua fornace Sila, dove si trova un laghetto derivante di precedenti attività estrattive che potranno continuare in ampliamento dello stesso oppure scavando un nuovo bacino per una profondità massima di 15 m dal piano campagna. La quantità di materiale estraibile, costituito da argille, è di 500.000. mc, quantità non particolarmente elevata, ma tale da produrre effetti ambientali moderatamente rilevanti, e rendere necessaria l'adozione di misure di mitigazione e compensazione.

La sistemazione finale del sito prevede il mantenimento di un laghetto di pianura. Nel caso di realizzazione di nuovo bacino, questo dovrà avere dimensioni almeno uguali a quello esistente, sia per superficie che per capienza. I laghetti, oltre ad essere opportunamente recintati, potranno essere utilizzati ad uso irriguo, mentre la restante porzione dell'area di cava verrà recuperata ad uso agricolo.

Vista la profondità dello scavo, durante l'attività estrattiva dovrà essere verificata la qualità delle acque drenate dalle falde intercettate dall'attività di cava. L'eventuale tombamento dovrà avvenire con materiali non inquinanti ed idonei allo scopo.

In considerazione della distanza da centri abitati e recettori sensibili, le attività di cava e l'installazione degli impianti di lavorazione previsti, le problematiche connesse alle emissioni in atmosfera, al rumore e alle vibrazioni saranno modeste.

POLO VECCHIAZZANO

Il Polo di Vecchiazano, maggior polo estrattivo comunale, ubicato tra i fiumi Rabbi e Ronco, sulla prima propaggine appenninica, è destinato a fornire 1.500.000 mc di ghiaie e sabbie. Il rilevante volume estraibile è tale da poter generare effetti ed impatti ambientali anche di un certo rilievo, in ogni caso tali da richiedere misure di mitigazione e compensazioni idonee a rendere l'attività sostenibile dal punto di vista ambientale. Attualmente è in corso la valutazione di impatto ambientale presentata il 18/10/2016.

L'asportazione del materiale dovrà avvenire in fasce parallele onde consentire la sistemazione ed il recupero agricolo delle aree già scavate mentre è in atto la lavorazione della fascia adiacente.

L'abbassamento del piano campagna avverrà parallelamente alla morfologia originaria e gli scavi dovranno mantenersi ad almeno 1 m sopra il livello della falda freatica misurata nel periodo di massimo ravvenamento. I materiali di scarto dovranno essere accumulati all'interno dell'area estrattiva e rideposti in sito al termine di ogni singola fascia di escavazione.

Attualmente, nella sommità di alcune scarpate dell'area di cava, sono presenti esclusivamente robinie, di scarso valore ambientale e paesaggistico, mentre in altre aree di scarpata e di piede di scarpata sono presenti esemplari di acero campestre che dovranno essere salvaguardati.

Il recupero finale del sito dovrà essere ad uso agricolo con particolare attenzione ai raccordi ed alle interazioni con le aree circostanti; l'area dovrà reintegrarsi completamente ed in modo armonico nell'ambiente e nel paesaggio circostante.

Per quanto riguarda la viabilità di cava a servizio del polo in questione, è prevista una specifica viabilità pubblica idonea sia ad evitare il transito dei mezzi di cava dell'abitato di Vecchiazano, sia ad

allontanare dall'abitato stesso anche il traffico indotto dalla lottizzazione artigianale di Via Tomba e Via Karslav. Tale viabilità verrà realizzata dal Comune di Forlì avvalendosi anche del contributo economico delle ditte interessate dalla attività estrattiva.

In considerazione della distanza da centri abitati e recettori sensibili le problematiche connesse alle emissioni in atmosfera, al rumore e alle vibrazioni, saranno modeste.

AMBITO VILLA ROVERE

L'ambito di Villa Rovere è oggi una cava di sabbia e ghiaia, autorizzata dal 13 aprile 2014, per la quale è stato rilasciato il pronunciamento di V.I.A. (2014) e rilasciata la relativa autorizzazione, dei quali nel PAE si ritrovano i medesimi contenuti.

La quantità residua di materiale estraibile, sabbie e ghiaie, è prevista in 102.083 mc. Di conseguenza l'insieme degli impatti ambientali attesi risulta essere non particolarmente rilevante.

Si prevede un abbassamento del piano campagna di circa 4 m di cui è ipotizzabile uno spessore di circa 2 m di materiale utile a fini estrattivi; l'escavazione avverrà con abbassamento del piano di campagna parallelamente a quello originario, al fine di ottenere una cassa di laminazione o cassa di espansione, del Fiume Montone, con effetti positivi correlati al deflusso delle acque superficiali ed al rischio esondazione.

La cassa di laminazione potrà essere utilizzata come un laghetto, anche a fini irrigui, mentre sono previste opere di ripristino ambientale per destinazione a coltivo e una pista ciclopedonale di collegamento al Parco del Montone Forlì - Castrocaro.

Le acque di falda presenti nel sito sono di qualità scarsa, in ogni caso non si rileva un rischio per la contaminazione di dette acque.

L'area di cava risulta relativamente distante da aree abitate, inoltre non è prevista l'installazione di impianti necessari alla attività di estrazione, pertanto non si prevedono effetti rilevanti per quanto riguarda l'emissione di polveri e rumore.

Atteso che, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 lett. b, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Arpae di Forlì;
- Azienda USL di Forlì;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale;

dagli Enti sopra richiamati sono pervenuti i seguenti pareri:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, con nota acquisita al prot. prov. n. 33658 del 20/12/2018, ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di Piano;
- ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, congiuntamente all'Azienda USL di Cesena, con nota acquisita al prot. prov. n. 336 del 07/01/2019, ha espresso parere favorevole condizionato;
- Regione Emilia Romagna- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, con nota acquisita al prot. prov.le n. 20169 del 24/07/2019 parere favorevole con prescrizioni.

Visto che il Comune di Forlì, con nota acquisita al prot. prov. n. 30048 del 15/11/2018 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., copia delle seguenti osservazioni:

- Osservazione n. 1 presentata da Caterina Ceccarelli;
- Osservazione n. 2 presentata da Fornacesila.Com S.r.l.;
- Osservazione n. 3 presentata da Simone Riminucci;
- Osservazione n. 4 presentata da Maurizio Ricci in nome e per conto del Sig. Sansoni Renzo;

le suddette osservazioni sono state esaminate ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e dell'art. 5, comma 7 lett. b), L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per quanto attiene ai contenuti significativi per la valutazione ambientale della Variante al P.A.E. in esame;

3. Valutazione d'incidenza

In base alla normativa vigente (art. 10, comma 3, D.Lgs. 152/2006) la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. Conseguentemente la Provincia, nell'esprimere il proprio parere in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza relativa alle previsioni estrattive pianificate.

Sul territorio comunale sono presenti siti di importanza comunitaria (SIC) per la presenza di habitat e specie (animali e vegetali) meritevoli di tutela e ricomprese nella Rete Natura 2000 (DPR 357/97). Al fine di esaminare gli effetti delle attività estrattive (e della lavorazione di inerti) nei riguardi del SIC IT 4080006 "*Meandri del Fiume Ronco*", IT 4080009 "*Selva Ladino, Fiume Montone, Terra del sole*", nei (due) documenti "Studio di incidenza" e riportata un'analisi dedicata, dei quali vengono richiamate le prescrizioni da osservare in fase di valutazione ambientale dei progetti, relativi ai monitoraggi e alle misure di intervento per favorire le buone condizioni di conservazione delle specie e degli habitat sia negli ambiti interni ai SIC che quelli in loro prossimità.

Tra queste si annoverano:

- richiesta di eliminazione di piante infestanti (specie alloctone) durante le attività estrattive e fino al ripristino del sito;
- ricostituzione o costituzione ex-novo di siepi con elementi arbustivi e arborei lungo i fossi (si veda anche l'art. 19 comma.1 lett. b) delle NTA di PAE);
- data la carenza di analisi floristico-vegetazionali si richiede un rilevamento floristico e, se possibile, fitosociologico delle aree all'interno del perimetro degli ambiti/poli estrattivi non coltivati nella fase di preparazione dell'istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ;
- censimenti faunistici della fauna omeoterma in prossimità degli ambiti/poli estrattivi prima, dopo e durante le attività estrattive.

Lo studio d'incidenza riguarda l'ambito di villa Rovere che è a contatto con il SIC IT 4080009 *Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole*, mentre il polo di Ladino è posto a meno di 200 m dal medesimo SIC; il Polo "Magliano" che è localizzato all'interno del SIC IT 4080006 "*Meandri del Fiume Ronco*".

Per valutare la coerenza del PAE in esame con i Siti di importanza comunitaria, per il caso in esame, è stato interpellato il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia – Romagna il quale con nota acquisita al prot. prov.le n. 20169 del 24/07/2019 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al P.I.A.E. approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la Legge Regionale 21 Dicembre 2017 n. 24 “Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”;
- la Circolare Regionale “Nuova Legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli altri enti territoriali”;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, e

CONSIDERATO

A) RISERVE IN BASE AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 7 DELLA LR 17/1991 E SS.MM.II E DELL'ART. 34 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II.

Sulla base dell'istruttoria dei contenuti esaminati relativi alla Variante adottata con delibera C.C. n. 41/2018, si esprimono le seguenti riserve:

I° – Contenuti Generali della Variante al P.A.E.

In generale occorre precisare che gli elaborati del PAE, e più dettagliatamente le norme tecniche di attuazione, vanno aggiornati con i riferimenti della legislazione vigente in particolare si fa ancora riferimento allo strumento urbanistico previgente P.R.G. (artt. 3, 18, 21 norme del P.A.E.) e alle procedure di VIA (artt. 6, 10 e 14 delle norme del P.A.E.);

A.1 Si ritiene necessario un aggiornamento sistematico degli elaborati del PAE con i riferimenti alla discipline vigente in materia si cita ad esempio:

- il PRG è stato sostituito con PSC POC e RUE ai sensi della ex L.R. 20/2000;
- la L.R. 4/2018 e ss.mm.ii. sostituisce la precedente L.R. 9/99 per quanti attiene in particolare l'adeguamento delle procedure di autorizzazione;

POLO “Magliano”

Il comune, nella presente variante al P.A.E., ha proposto nuovamente di inserire nella Pianificazione, il polo estrattivo in località Magliano assegnandogli una minima capacità estrattiva (sabbie e ghiaie pari a 12.025 mc) al fine di provvedere allo spostamento dell'impianto di lavorazione esistente. Nel P.I.A.E. 2004/2014, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 12509/22 del 19/02/2004, il Polo di Magliano era citato come “Cava Autorizzata nel precedente P.I.A.E” senza tuttavia che il Piano provinciale ne proponesse una ulteriore specifica pianificazione. Da una prima ricostruzione dei fatti si rileva che anche all'epoca del precedente P.I.A.E. era intenzione dell'Amministrazione comunale sostenere lo spostamento dell'impianto esistente a Magliano nel polo estrattivo di Vecchiazano; Infatti, successivamente nel P.I.A.E. 2014, al fine di sostenere l'inserimento del Polo estrattivo di Magliano, il comune ha presentato una specifica osservazione (n. registro speciale - 020c, protocollo generale 62014/2013) valutata in sede di controdeduzioni (deliberazione Consiglio provinciale n. 33339/47 del 10/04/2014) da questa Amministrazione provinciale “Non Pertinente” con la seguente motivazione:

“Per la situazione riportata dal Comune si precisa che la cava A2 Magliano non risulta più pianificata

nel P.I.A.E. fin dal 1997. L'area ricade in zona grigia nella “Carta delle zone Incompatibili”. Si evidenzia inoltre come con Deliberazione 43902/2012 n. 100, il Consiglio provinciale abbia impegnato la Giunta Provinciale a non proporre l'apertura di nuove cave nella zona fra Magliano Selbagnone e il Ronco”.

Si precisa infine, che ai sensi dell'art. 12 delle norme del P.I.A.E. il comune può pianificare ulteriori ambiti estrattivi, senza superare i quantitativi complessivi assegnati allo stesso comune (Art. 8, comma 2 delle norme del P.I.A.E.), solamente all'interno delle zone non contrassegnate da vincoli nella “Carta delle zone incompatibili” nelle così dette “Zone Bianche”;

A.2 Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, si ritiene necessario che l'Amministrazione comunale rivaluti l'inserimento nel P.A.E. del “Polo di Magliano” coerentemente con le previsioni ed alle disposizioni contenute nel Piano Provinciale delle Attività Estrattive.

La variante al PAE del comune di Forlì in oggetto, prevede la realizzazione degli impianti di lavorazione all'interno degli ambiti di Vecchiazzano (area ex sede di spostamento dell'impianto di Magliano) e nell'area estrattiva di Castiglione. Tuttavia tali indicazione risultano puramente programmatiche e non si rilevano negli elaborati l'individuazione puntuale di tali impianti ne tanto meno la consistenza edilizia e il monitoraggio degli impatti ambientali ad essi connessi, come disposto dall'art. 7 delle norme del P.I.A.E..

Si vuole precisare sulla tematica degli impianti di lavorazione che, ancorché le disposizioni di cui all'art. 7 delle norme del P.I.A.E., consentono di *“localizzare gli impianti del materiale inerte in vecchie cave non recuperate precisando altresì che per questa tipologia di inerti non si applicano le limitazioni territoriali previste, per la localizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi dal Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 150/2007”*, (casistica riconducibile alla situazione di Magliano), le disposizioni contenute nel Piano di Gestione dei Rifiuti provinciale hanno esaurito la propria efficacia nel 2016 e, ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs 152/2006 la Regione Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR pubblicato sul BURERT n. 140/2016).

Coerentemente con tali disposizioni è ammissibile all'interno degli ambiti di cava (Vecchiazzano e Castiglione) prevedere la presenza degli impianti , per il periodo strettamente legato all'autorizzazione estrattiva.

In tutti gli altri casi tali impianti sono da considerarsi “impianti di recupero di rifiuti” e come tali regolamentati dalla disciplina vigente in materia, dal P.R.G.R. 2016 e dal PTCP Tavola 5a.

Si rileva inoltre che anche l'art. 126 delle norme del POC di Forlì, in tema di impianti di lavorazione, conferma e rafforza la possibilità che *attraverso apposito atto convenzionale, può essere definito nelle aree estrattive il mantenimento delle attività di triturazione di inerti, confermando la presenza degli impianti di lavorazione già insediati, al fine di realizzare poli destinati ad attività di recupero degli inerti”*.

A.3 Alla luce di quanto evidenziato è necessario portare a coerenza nel P.A.E. la tematica degli impianti di lavorazione conformemente a quanto stabilito nel P.I.A.E. e alla legislazione vigente in materia impianti di recupero di inerti. Posto che tale tematica risulta importante per il Comune di Forlì, si consiglia all'Amministrazione comunale di definire nel dettaglio, in termini di localizzazioni di consistenza edilizia e di monitoraggio degli impatti ambientali ad essi connessi, i due impianti previsti negli ambiti di Vecchiazzano e Castiglione e di demandare a successivi provvedimenti la ricollocazione/sistemazioni delle situazioni esistenti pregresse non più congrue. Viceversa, qualora sia intenzione dell'Amministrazione comunale, definire più adeguatamente e conformemente a quanto sopra rilevato, l'impostazione sistematica di localizzazione e conformazione urbanistica degli impianti di lavorazione proposta nel presente procedimento, tale tematica andrà rivalutata complessivamente e sottoposta alle adeguate forma di pubblicità e trasparenza.

II° – Norme Tecniche di attuazione del P.A.E.

Oltre quanto già specificato al punto A.1, le norme tecniche di attuazione del PAE vanno adeguate e/o integrate sulla base delle seguenti riserve:

ART. 12 - Ulteriori interventi connessi con lo svolgimento delle attività estrattive

A.4 Si ritiene necessario adeguare l'articolo normativo in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7 delle norme del P.I.A.E. ed in coerenza a quanto riservato al precedente punto A.3.

ART. 21 - Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati

A.5 Si ritiene necessario adeguare i riferimenti di distanza dalle strade alla nuova legislazione vigente in materia in particolare al D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. “Nuovo codice della Strada” e al D.M. 5/11/2001 e ss.mm.ii. “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;

ART. 26 - Salvaguardia zone boscate

A.6 Si ritiene necessario integrare l'articolo normativo con le opere di mitigazione e/o compensazione, da definirsi in coerenza con le disposizioni di cui, all'art. 10 comma 8bis delle norme del P.T.C.P., alla deliberazione di Giunta Regionale n. 549/2012 “Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco”, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 34/2018, dell'art. 34 della L.R. 21/2011 nonché del R.R. n. 3/2018;

ART.27 – Gestione delle unità minime d'intervento

A.7 Si rileva che per le aree estrattive pianificate, ad eccezione fatta l'ambito di Vecchiazzano e Ladino, non sono state delimitate le U.M.I. (Unità Minime d'Intervento) come definite all'art. 6 delle Norme del P.I.A.E.; si chiede all'Amministrazione comunale di specificare nelle NTA del P.A.E. e nelle singole schede di riferimento, che all'interno dello stesso Ambito estrattivo non possano essere rilasciate contestualmente più autorizzazioni;

ART. 29 – Quantitativi estraibili

A.8 Si ritiene necessario integrare l'articolo normativo con le disposizioni definite al comma 2 dell'art. 24 delle norme del P.I.A.E..

Art. 126 - Aree rurali sedi di attività estrattive “C.A.E.” - Norme del POC

A.9 Conseguentemente e coerentemente a quanto definito al punto A.3 si ritiene necessario adeguare l'articolo normativo del Piano Operativo Comunale..

Inoltre visto che il dispositivo nella aree di cava, propone “la realizzazione di vani interrati a condizione che la distanza minima dai confini di zona e di proprietà sia almeno pari a m 1,5” si ritiene necessario precisare che tale possibilità è ammessa compatibilmente con i vincoli paesistici e le condizioni idrogeologiche dell'intera area.

A.10 Infine, coerentemente con quanto riservato al punto A.2 si ritiene necessario ridefinire nel corpo normativo tutti i riferimenti al Polo di Magliano ed in Particolare i seguenti articoli :

- **Art. 31 Trasferimento impianto di lavorazione di Magliano;**
- **Art. 32 Materiali “Ex cava A2 Magliano”;**

III° – Specifiche proposte della Variante al Piano delle Attività Estrattive

Ad integrazione delle riserve di carattere generale si esprimono le seguenti valutazioni sulle singole proposte di Variante come di seguito rappresentate:

AMBITO "Villa Rovere"

Si sottolinea che il perimetro previsto nel P.A.E. per l'Ambito Villa Rovere risulta ampliato rispetto a quanto individuato nel P.I.A.E.. La possibilità di tale ampliamento, ricadente in zone vincolate di cui alla Carta delle zone Incompatibili, è possibile coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 32 comma 3 e 4 delle norme del Piano Provinciale;

A.11 E' necessario che l'Amministrazione comunale attesti che l'ampliamento del perimetro del Ambito estrattivo denominato Villa Rovere è stato concordato con l'Autorità Idraulica competente;

A.12 E' necessario inoltre integrare la scheda d'ambito relativa alla area dell'allegato E) con le

seguenti puntualizzazioni:

- come disposto nelle direttive del P.I.A.E. specifiche per tale ambito, sia previsto che le modalità di utilizzo di tale area quale cassa di espansione sia opportunamente regolata e garantita nella Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere integrata con tutte le prescrizioni di cui al paragrafo 5 Disposizioni Particolari delle schede d'ambito del P.I.A.E. "Area estrattiva – Villa Rovere – Ambito 1".

POLO "Ladino"

Essendo un'area derivante da pianificazioni precedenti, l'area pianificata include un'ampia zona nella quale il potenziale estrattivo è esaurito; il P.I.A.E. (paragrafo 5 Disposizioni particolare) demandava al P.A.E. di definire linee guida o criteri volti alla "predisposizione di piani di coltivazione e sistemazione integrati in una visione unitaria dell'intero polo" anche e soprattutto alla luce della vicinanza con il SIC IT 4080009 *Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole*.

A.13 E' necessario che in fase attuativa vengano predisposti e valutati in modo unitario per l'intero polo, l'integrazione dei piani di coltivazione e dei piani di sistemazione per definire nel dettaglio l'assetto finale dell'intera area, compatibilmente con la limitrofa area d'interesse comunitario.

POLO "San Leonardo"

Il Polo di San Leonardo ad esclusione dell'ampliamento proposto (rappresentato come "Area soggetta a normativa specifica"), nel P.I.A.E. è individuato fra gli ambiti assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 25 bis e quindi, per tale polo è prevista la decadenza qualora non venga rilasciato il provvedimento autorizzativo entro il termine perentorio di 5 anni dalla data di approvazione del Piano provinciale. Anche nella scheda d'ambito del PAE è stata inserita la disposizione del P.I.A.E.; si rileva che il termine fissato per la decadenza era fissato il 19/12/2019, trascorso senza che sia stato rilasciato alcun titolo abilitativo e pertanto la previsione dell'ambito risulta già decaduta.

A.14 Si ritiene necessario aggiornare tutti gli elaborati costitutivi il P.A.E., eliminando le previsioni decadute o quelle in contrasto con la strumentazione provinciale (vedi riserva A.2); tuttavia, nel caso in cui fosse stata rilasciata l'autorizzazione, che convaliderebbe la previsione, si rileva che l'ampliamento è individuato come "Area soggetta a normativa specifica" senza che tale disciplina sia stata effettivamente rappresentata negli elaborati del Piano comunale; si ritiene necessario rappresentare tale normativa negli elaborati del P.A.E..

POLO "Vecchiazano"

All'interno della scheda d'ambito e' definito necessario un impianto di lavorazione all'interno del Polo; tuttavia non stato è definito negli elaborati del PAE quanto richiesto all'art. 7 comma 7 delle norme del P.I.A.E., vale a dire localizzazione dell'impianto, indici urbanistici ed indicatori di monitoraggio.

A.15 Pertanto qualora rimanga la necessità di individuare un' impianto di lavorazione per il Polo di Vecchiazano è necessario integrare la relativa scheda (allegato E del P.A.E.) con le disposizioni di cui all'art. 7 delle norme del P.I.A.E..

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LR 20/2000 E SS.MM.II.

Ritenuto che il Rapporto ambientale analizzi in modo sufficientemente approfondito ogni singola proposta sulla base degli impatti che la stessa implica nell'ambiente, stante che , come previsto anche dai principi comunitari, la sostenibilità ambientale non si traduce nell'evitare impatti ma nel far sì che l'impiego delle risorse della natura sia commisurato alle reali necessità, senza sprechi, avvenga in modo da non deteriorare o compromettere l'uso delle risorse naturali (quali, ad esempio, acqua, aria, ...), garantendo il mantenimento della biodiversità.

Preso atto della valenza urbanistica della Val.S.A.T., di tutti gli elementi descritti nel Rapporto ambientale e che gli ambiti estrattivi ad esclusione alcuni interessano aree prive di valore paesaggistico naturale e ambientale;

Richiamata ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 24/2017, la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della Pubblicazione a questa amministrazione provinciale di seguito sintetizzate:

prot. com.le n. del	ditta:	oggetto:
89287 del 15/10/2018	Ceccarelli Caterina Bendi Maria Luisa	L'osservazione consiste nella seguente modifica : - inserimento di 730.000 mc di ghiaia e sabbia nel nuovo PAE. Previo accordo di programma all'inizio della commercializzazione della ghiaia, la ditta e' disponibile a realizzare la pista ciclabile e relativo parcheggio in area di proprietà. Con la commercializzazione dei 730.000 mc, in base alle leggi regionali in materia di cave e torbiere, al Comune di Forlì, verrà corrisposto un importo di $(730.000 \text{ mc} \times 0,7 \text{ euro}) = 511.000 \text{ euro}$ tale onere sarà a carico dell'impresa esercente. Si allega relazione tecnica del Dott. Geologo Carlo Fabbri
90907 del 18/10/2018	Fornacesila.co m srl	L'osservazione consiste nella seguente modifica urbanistica: stralcio di areadi proprietà da quelle individuate nel Piano delle Attività Estrattive come "area estrattiva" e riconduzione alla destinazione agricola E6.3 come individuata dal RUE vigente. Per i fabbricati esistenti, ricadenti in "area soggetta a normativa specifica" si chiede che vengano considerati "Immobili esistenti in contrasto" così come definiti dall'art.1.1.4 delle NTA d'Unione. In allegato: visure catasto terreni e fabbricati, estratto di mappa catastale, scheda PAE "Polo San Leonardo", stralcio cartografico RUE, stralcio cartografico POC.
91588 del 22/10/2018	Simone Riminucci	L'osservazione consiste nella modifica all'art.31 delle NTA a seguito di approvazione con del. C.C. n.97/2014 della convenzione del 29/06/2015, dove l'art.31 punto 7 prevede che trascorso il periodo di sei anni di cui al comma 1), entro i successivi tre anni il Comune di Forlì dovrà consentire il trasferimento dell'impianto SA.PI.FO. di Magliano in un sito idoneo allo scopo anche sotto il profilo dell'accessibilità viaria con riferimento all'attività dell'azienda, nel futuro "Polo del riciclo" di Villa Selva già previsto nell'Accordo Territoriale del Parco del Bidente o in altro sito con destinazione urbanistica conforme all'attività d'impresa di comune accordo fra la Società e l'Amministrazione Comunale.
91596 del 22/10/2018	Sansoni Renzo, Sansoni Aditeo, Mordenti Leo, Mordenti Graziella	L'osservazione consiste: - nella modifica della pagina 1, terzo capoverso dell'allegato E "Polo Vecchiazzano", in merito alla durata dell'attività estrattiva che vale 10 anni per le ditte che insistono sul Polo 15 e 5 anni per la ditta Sansoni e altri; - nel chiarimento della dicitura della seconda riga di pag.12 dell'allegato A "relazione generale" che recita "... e la precedenza attribuita alle UMI convenzionate nel 2002".

Tutto ciò premesso, in relazione alla Valutazione di sostenibilità della variante al P.A.E. in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni pervenute e degli esiti della valutazione di incidenza approvata dal Comune, coerentemente alle analisi e valutazioni espresse nell'elaborato di Val.S.A.T., si esprime parere motivato favorevole alle seguenti

condizioni:

Polo Castiglione

B.1 Nella scheda d'ambito è prevista la destinazione sistemazione finale zona agricola; tuttavia il P.I.A.E. prescrive, al fine di un miglior inserimento paesaggistico, un impianto arboreo/forestale nella fasce marginali dell'area estrattiva, (paragrafo 4 Impatto sull'ambiente delle schede aree estrattive), **si ritiene necessario integrare la scheda d'ambito di cui all'allegato E con tale disposizione.**

Polo Ladino e Ambito Villa Rovere

B.2 Posto che le aree estrattive interessano il SIC IT 4080009 *Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole* **si ritiene necessario integrare le relative schede d'ambito con tutte le misure di intervento per favorire le buone condizioni di conservazione delle specie e degli habitat nel sito d'interesse comunitario , contenute nella Valutazione d'incidenza e nei pareri espressi dagli enti competenti in materia.**

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della Val.S.A.T., ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

- di esprimere, in relazione alla variante al P.A.E. del Comune di Forlì adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 26/06/2018, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii., le riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da A.1 ad A.15;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., un parere motivato positivo alle condizioni illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da B.1 a B.2;
- di trasmettere copia del presente atto al comune di Forlì ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 15463 del 10/07/2020)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 10/7/2020

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Costa)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 10/7/2020

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

IL DIRIGENTE
Arch. Alessandro Costa

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

LA VICE PRESIDENTE

CRISTINA NICOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

MANUELA LUCIA MEI